



CEFLA Società Cooperativa

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. INTRODUZIONE	6
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti	6
1.2 Fonti del Modello	10
2. IL MODELLO	10
2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello	10
2.3 Approccio metodologico	12
Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale	12
Fase II: identificazione delle attività a rischio	13
Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	14
Fase IV: gap analysis.....	14
Fase V: definizione dei protocolli	14
3. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA AZIENDALE	15
3.1 Oggetto sociale	15
3.2 Organi Societari e funzioni aziendali	15
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	16
4.1 Il disposto normativo	16
4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	16
4.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	17
4.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	18
4.4.1 Il disposto normativo	18
4.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	18
4.4.3 Regole di funzionamento	20
4.4.4 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali.....	21
4.4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	21
5. LE DELEGHE ED I POTERI	24
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I PORTATORI D'INTERESSE	25
a) Informativa e formazione verso i dipendenti.....	25
b) Informativa e formazione verso i collaboratori/professionisti	26
7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI	26
8. SISTEMA DISCIPLINARE	27
8.1 Principi generali	27
8.2 Sanzioni applicabili ai dipendenti	28
8.3 Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti	28
PARTE SPECIALE	30
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	31
1. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN CEFLA	31
1.1 I reati societari	31
1.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	31
Di tutti i reati sopra indicati, solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in CEFLA, fra cui:.....	33
1.1.2 PROCESSI A RISCHIO	33
1.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	34
2.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione	39
2.2.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	39
2.2.2 TIPOLOGIA DI REATI.....	41
Di tutte le fattispecie di reato sopra elencate solo alcune sono concretamente ipotizzabili in CEFLA, specificatamente:	43
2.2.3 PROCESSI A RISCHIO	44

2.2.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	44
3.1 I reati transnazionali.....	46
3.3.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	46
3.3.2 PROCESSI A RISCHIO	47
3.3.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	47
4.1 I reati di falsità in monete e in strumenti e segni di riconoscimento	48
4.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	48
4.1.2 PROCESSI A RISCHIO	49
4.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	49
5.1 I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	50
5.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	50
5.1.2 PROCESSI A RISCHIO	51
5.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	51
6.1 I reati in tema di riciclaggio	52
6.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	52
6.1.2 Processi a rischio	53
6.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	54
7.1 I reati informatici	55
7.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	55
7.1.2 PROCESSI A RISCHIO	56
7.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	57
8.1 I reati di criminalità organizzata	58
8.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	58
8.1.2 PROCESSI A RISCHIO	59
8.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	59
9.1 I reati contro l'industria e il commercio	60
9.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	60
9.1.2 PROCESSI A RISCHIO	61
9.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	61
10.1 I reati di violazione del diritto d'autore.....	63
10.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	63
10.1.2 PROCESSI A RISCHIO	63
10.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	63
11.1 I reati di intralcio alla giustizia.....	64
11.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	64
11.1.2 PROCESSI A RISCHIO	64
11.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	65
12.1 I reati ambientali.....	65
12.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	65
12.1.2 PROCESSI A RISCHIO	68
12.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	69
13.1 I reati di impiego di lavoratori irregolari	70
13.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	70
13.1.2 PROCESSI A RISCHIO	71
13.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	71
14.1 I delitti contro la personalità individuale	72
14.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	72
14.1.2 PROCESSI A RISCHIO	73
14.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	73
15.1 I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.....	75
15.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	75
15.1.2 PROCESSI A RISCHIO	75
15.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	75

ALLEGATO 1.....	77
Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001.....	77
ALLEGATO 2.....	78
Decreto Legislativo 231/2001.....	78
ALLEGATO 3.....	79
Documento di valutazione dei rischi	79
ALLEGATO 4.....	80
Matrice processi reati.....	80

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

La legge 29 settembre 2000, n. 300, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il **D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla "**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**" (di seguito anche solo il "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001").

Ai sensi dell'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio, da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, dall'art. 24 all'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di

provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente **i reati previsti oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono**¹:

- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001, introdotto con L. 18 marzo 2008, n. 48);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 59, L. 94/2009);
- corruzione e concussione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001) e induzione indebita a dare o promettere utilità (quest'ultimo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i della Legge 190/2012);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 7 della L. 23 luglio 99/2009);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15, comma 7 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262); introduzione del reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile (reato introdotto dall'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012). Modifica degli artt. 2621 c.c. (False comunicazioni Sociali) e 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), attraverso la legge 27 maggio 2015 n. 69 che ha introdotto "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari". Successivamente il D.Lgs. 15-03-2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" introduce la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) e riformula il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1, introdotto dall'art.8 della L. 9 gennaio 2006 n. 7);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n. 228); nell'articolo 25 quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p., recante

¹ Con l'introduzione futura, da parte del legislatore, di nuove fattispecie di reato nel Decreto, sarà necessario procedere ad una integrazione del Modello.

«Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;

- abusi di mercato (art.25 sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62, si veda anche l'art.187 quinquies D.Lgs.24 febbraio1998 n.58);
- reati transnazionali (la Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata" ha ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dall'art. 300 del D.Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 123 del 2007);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29 e dall'art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); il legislatore inoltre nel 2014 ha proceduto a modificare l'art. 25 octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 7 della L. 99/2009 del 23 luglio 2009);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della Legge 116/2009);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni). Tali delitti sono stati integrati dalla Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D. Lgs.152/2006, ha inserito all'interno del codice penale un ulteriore elenco di reati ambientali;
- impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 109/2012). Fattispecie modificata a seguito dell'emanazione della legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001); fattispecie introdotta dalla Legge 20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017),

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 277 del 27.11.2017, che amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi.

L'art. 7 del D.Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fonda, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, **il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:**

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un **apposito Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, **l'apparato sanzionatorio** posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, si prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs. 231/2001.

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.2 Fonti del Modello

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D.Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione CEFLA ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria, delle linee guida predisposte da Confindustria e della circolare sull'autoriciclaggio del 12 giugno 2015 predisposta dalla stessa Confindustria.

2. IL MODELLO

2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di CEFLA di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione (di seguito il "Modello") si inserisce nella più ampia politica della Società di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della stessa, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione **intende perseguire le seguenti finalità:**

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;

- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione **con una prima delibera del 28 ottobre 2013. Nel 2018 il MOG è stato revisionato ed ha portato ad una seconda delibera di adozione del CdA in data 15 novembre 2018.**

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è strutturato in **una "Parte Generale" e una "Parte Speciale"** predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto.

La Parte Generale contiene un'introduzione dedicata alla struttura del Decreto, l'approccio metodologico utilizzato per l'elaborazione del Modello, gli aspetti, le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale tratta l'esegesi delle norme rilevanti relative alle varie categorie di reati, la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio di CEFLA, l'esemplificazione delle condotte rilevanti, i processi/attività sensibili all'interno della realtà della Società e i presidi e gli strumenti di controllo esistenti adottati dalla stessa.

Destinatari del Modello sono sia i soggetti in posizione apicale, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (di seguiti i "Destinatari"). Le disposizioni che seguono si applicano ad entrambe le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida di Confindustria, sono **elementi costitutivi del Modello:**

- il presente documento;
- lo Statuto;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi della Società;
- il Sistema di Controllo Interno in essere;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- le procedure ed i protocolli adottati da CEFLA ai sensi del Modello.

Il Modello si completa dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Allegato 2: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Allegato 3: Documento di valutazione dei rischi
- Allegato 4: Matrice processi reati

2.3 Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D.Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono al riguardo l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D.Lgs. 231/2001.

Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In tale fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione oggi esistente:

- organigramma;
- statuto;
- manuali operativi/procedure;
- regolamenti;
- deleghe e procure.

Tali documenti sono stati quindi esaminati al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di CEFLA, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase II: identificazione delle attività a rischio

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività di CEFLA specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il **metodo utilizzato** è stato quello del "**Control and Risk Assessment**" (Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato e la natura dei controlli esistenti (ad es. quelli di tipo organizzativo connessi alla chiara individuazione e segregazione di responsabilità e funzioni; quelli di tipo procedurale, connessi alla formalizzazione delle attività in regole interne; etc.) e la loro efficacia.

Le aree di attività a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:

- Area Amministrazione;
- Area Commerciale;
- Area Gestione Produzione/Operations;
- Area Acquisti;
- Area Gestione Personale;
- Area Gestione della Sicurezza sul lavoro;
- Area Gestione Ambientale;
- Altri Processi di supporto.

Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nella Parte Speciale.

I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive (riportate in allegato come "Documento di valutazione dei rischi").

Tali schede, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio.

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza della situazione rilevata nelle schede, le stesse sono state sottoposte all'esame ed alla condivisione dei soggetti intervistati.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.

Fase IV: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nelle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

Fase V: definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire prassi/comportamenti idonee a consentire a CEFLA di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

3. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA AZIENDALE

3.1 Oggetto sociale

CEFLA Società Cooperativa è una realtà multi-business operante a livello mondiale, orientata all'innovazione continua dei propri prodotti e servizi. Essa opera in 4 aree di business:

- **BUSINESS UNIT IMPIANTI:** progetta e realizza sistemi complessi di impiantistica civile ed industriale, ed ambientale ed impianti per il recupero e la produzione di energia, anche da fonti alternative e rinnovabili;
- **BUSINESS UNIT FINISHING:** progetta e realizza linee di finitura – verniciatura e nobilitazione - per il mercato del legno, vetro, plastica, metallo, e fibrocemento;
- **BUSINESS UNIT SHOPFITTING:** progetta e realizza sistemi di arredo, banchi cassa, rack integrati, ambientazioni e P. o. P. per punti vendita di ogni format e merceologia;
- **BUSINESS UNIT MEDICAL EQUIPMENT:** progetta e realizza riuniti, dispositivi multimediali e di radiologia digitale, di sterilizzazione, nonché relativi accessori e strumentazione dinamica al fine di garantire le migliori soluzioni a servizio di studi odontoiatrici.

3.2 Organi Societari e funzioni aziendali

Gli organi societari sono previsti e riportati nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

Compete all'Organo amministrativo rendere noto a tutto il personale dipendente lo statuto vigente. Le competenze degli organi sociali e, in particolare, quelle dell'Organo amministrativo sono descritte dettagliatamente nello Statuto sociale. Analogamente sono determinate anche le attribuzioni e le responsabilità degli altri Organi Sociali.

L'organigramma è periodicamente aggiornato a cura della Direzione Generale avvalendosi della Direzione Risorse Umane, in modo da assicurare sempre una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni persona della Società. L'organigramma consente di individuare in ogni momento i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza. Esso:

- I) rappresenta il quadro complessivo e completo della struttura della Società;
- II) specifica l'articolazione degli obiettivi e delle responsabilità assegnate;
- III) riporta la collocazione organizzativa del personale dipendente.

L'organigramma consente di individuare in ogni momento i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D.Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo.

4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Come chiarito anche dalle Linee Guida di Confindustria, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- **stabilità e continuità:** l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, al fine di poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del Modello in maniera continuativa, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;
- **indipendenza ed autonomia:** l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del Modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, Consiglio di Amministrazione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;
- **professionalità:** occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- **onorabilità:** i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

4.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specifica realtà aziendale di CEFLA, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma collegiale. Con delibera del 31 gennaio 2014 ha istituito e nominato il proprio Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo sono stati pertanto individuati come segue:

- un membro interno, responsabile Ufficio Affari Legali;
- un membro interno, responsabile dell'Ufficio Controllo interno o funzione equivalente;
- un professionista esterno, con competenze in materia di funzioni di controllo della gestione (es. membro del collegio sindacale).

La scelta di tale composizione è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono state riconosciute come le più adeguate ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiedono altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscono ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Sono, pertanto, previste le seguenti **cause di incompatibilità o di decadenza** dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione o direttori generali di CEFLA, o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con CEFLA, con le sue controllate o con la controllante, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza.

L'eventuale decadenza dalla funzione o dalla carica ricoperta da parte di uno dei membri dell'OdV, comporta la necessaria valutazione del Consiglio di Amministrazione su un'eventuale sostituzione in seno all'OdV.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti, per tutti gli amministratori, da CEFLA e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV di CEFLA **resta in carica 3 esercizi, è rieleggibile e i suoi membri possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa**. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso dei membri dell'OdV è determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione approva, annualmente e su proposta dell'OdV, la previsione delle spese, anche di carattere straordinario, necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

4.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

4.4.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

4.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le **funzioni ed i compiti** che vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, come descritto al successivo punto 4.4.4.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello, l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- **verifiche sugli atti:** verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da CEFLA nelle aree di attività a rischio;
- **verifiche sulle prassi/procedure:** verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali previsti da CEFLA.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il Consiglio di Amministrazione approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di CEFLA;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

4.4.3 Regole di funzionamento

L'OdV così costituito provvederà a **darsi le proprie regole di funzionamento attraverso un specifico regolamento**, in linea con i principi considerati per la redazione del Modello e per lo svolgimento dell'attività della Società.

Spetta allo stesso OdV procedere, fra i suoi componenti, alla nomina di un membro con funzioni di Presidente e di un membro con funzioni di Segretario.

Il Presidente assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Presidente.

E' inoltre convocato dal Presidente ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli altri organi sociali quali il Collegio Sindacale o il Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata, salvo il caso d'urgenza, mediante comunicazione scritta che riporta gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è corredata dalle informazioni necessarie per la discussione.

Il Presidente ed il Segretario redigono e sottoscrivono i verbali delle riunioni che vengono conservati a cura del Segretario in ordine cronologico.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità dei voti prevale quello di chi presiede la riunione.

L'assenza ingiustificata per più di due riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV.

4.4.4 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di **specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali** di CEFLA.

A tal fine l'OdV relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- a seguito di una seduta di particolare importanza, su proposta del Presidente, circa l'attività svolta;
- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

4.4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D.Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli, a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In particolare:

- a) **obblighi di segnalazione delle violazioni** a carico di tutti i Destinatari del Modello;

- b) **obblighi di informazione relativi ad atti ufficiali** a carico dei Destinatari del Modello e/o delle Funzioni interessate.

In relazione al punto a) valgono le seguenti prescrizioni:

- le segnalazioni devono essere in forma scritta e non anonima;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute e prende conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- l'OdV garantisce i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di CEFLA o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di canali informativi dedicati.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei collaboratori in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

In particolare, i Destinatari hanno l'obbligo di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati da parte di dipendenti e collaboratori, di cui essi siano venuti a conoscenza.

Le segnalazioni devono pervenire all'OdV in forma non anonima, indirizzandole alla casella e-mail appositamente predisposta. I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, può riferire al suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV. I collaboratori, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti o per conto della Società, devono effettuare la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti applicabili in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

A tale proposito CEFLA - conformandosi alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato" (c.d. Whistleblowing), - intende recepire i seguenti elementi:

a) predisposizione di uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti (art 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs 231/2001), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

b) predisposizione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) la previsione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) applicazione di sanzioni - nel sistema disciplinare adottato - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni potrà essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice Civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

L'OdV raccoglie le eventuali segnalazioni, ricevute anche da parte di terzi (ad esempio reclami dei clienti), relative alla violazione/sospetto di violazione del Modello o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da CEFLA.

Con riferimento al punto b), devono senza indugio essere trasmesse all'OdV, alla casella e-mail dedicata, le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di CEFLA;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con Enti Pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

CEFLA tratta tutti i dati e le informazioni di cui entra in possesso tramite i canali sopra menzionati con la massima riservatezza e conformemente a quanto stabilito dalla normativa Privacy vigente.

5. LE DELEGHE ED I POTERI

I poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto Sociale e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni formali di attribuzione al personale di CEFLA dei poteri e/o delle autorizzazioni per operare nell'ambito delle proprie funzioni sono indicate nelle delibere del CdA e nelle procure e deleghe interne alle specifiche aree di attività.

La procura è l'atto con il quale una persona (fisica o giuridica) conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla, così come espressamente previsto dal Codice Civile in materia di rappresentanza e normalmente viene autenticata da un notaio, che verifica firma e poteri di chi la sottoscrive.

La **procura** si sostanzia nel potere del delegato a rappresentare la società in merito allo svolgimento di alcune attività; può essere generale (l'oggetto è il compimento di uno o più atti giuridici e si estende a tutti gli affari del rappresentato o ad una categoria di affari) o speciale (conferita ad hoc per atti specificati) ed ha una valenza verso l'esterno della società.

Il documento che definisce i poteri delegati e le relative autonomie è sottoscritto dal Presidente e autenticato dal notaio che provvede alle necessarie formalità, nella procura sono definiti i poteri di spesa, i poteri di firma, le attività che possono essere svolte, l'eventuale rappresentanza in giudizio.

La **delega di funzioni** è la formalizzazione (di regola in forma non notarile) dell'incarico di svolgere una attività all'interno dell'organizzazione della società delegante.

I requisiti essenziali del sistema di procure e di deleghe di funzioni, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere dotati di delega di funzioni in tal senso;

- le deleghe devono essere coerenti con la posizione ricoperta dal delegato nell'organigramma e con le responsabilità a lui attribuite e devono essere costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto a cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - i poteri gestionali assegnati, coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - i poteri di spesa, coerenti con le funzioni conferite.

I requisiti essenziali del sistema di procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega e devono essere coerenti con le funzioni delegate;
- le procure generali descrivono i poteri conferiti e sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza e i limiti numerici;
- le modalità di aggiornamento delle procure sono descritte in apposita procedura.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I PORTATORI D'INTERESSE

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario **garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta** ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei collaboratori. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di CEFLA e per la loro formazione.

a) Informativa e formazione verso i dipendenti

- Diffusione del Modello (eventualmente sul sito intranet aziendale) e comunicazione a tutti i dipendenti dell'avvenuta adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001:
 - In formato elettronico e/o cartaceo
 - Corredata da una dichiarazione di ricevuta e accettazione
- Comunicazione a tutti i dipendenti delle parti operative del modello di loro interesse

- Formazione specifica ai nuovi dipendenti sul Modello adottato (es. informativa specifica da consegnare insieme ad altra documentazione al momento dell'assunzione)
- Attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società (per dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti, per dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti)

b) Informativa e formazione verso i collaboratori/professionisti

- Comunicazione a tutti i soggetti/partner che intrattengano con CEFLA rapporti contrattualmente regolati (es. convenzioni, contratti quadro per acquisti, ecc.) dell'avvenuta adozione del Modello
- Inserimento di una dichiarazione, in qualunque contratto di fornitura, servizio e consulenza (nel corpo del proprio testo o in allegato) di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello e di impegno al rispetto dello stesso.

7. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- i valori e i principi propri di CEFLA;
- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali e le disposizioni particolari contenute nella parte speciale;
- le procedure e i protocolli adottati.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di CEFLA, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6, comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di **"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello"**.

In particolare, tale sistema definisce le sanzioni e le modalità applicative da intraprendere nei confronti dei soggetti (dipendenti o terze parti) responsabili di comportamenti illeciti o di violazione delle norme contenute nei documenti di cui si compone il Modello.

CEFLA, coerentemente al CCNL applicato, prevede una gradualità delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il Sistema disciplinare, individuate le possibili infrazioni, descrive le tipologie di sanzioni applicabili, differenziate in base alla categoria di appartenenza del soggetto responsabile dell'illecito, tenuto conto delle leggi vigenti che regolano i rapporti di lavoro. In particolare:

- Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Addetti alle Aziende Cooperative Metalmeccaniche per il personale dipendente non dirigente;
- Contratto nazionale normativo ed economico per i dirigenti delle aziende industriali Confindustria;
- Legge 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7 Sanzioni disciplinari;
- Legge 604 del 15 luglio 1966 (Norme sui licenziamenti individuali);
- Libro V Codice Civile, art. 2104 Diligenza del Prestatore di lavoro, art. 2105 Obbligo di fedeltà, art. 2106 Sanzioni disciplinari, art. 2118-2119 Licenziamento con e senza preavviso, art. 2392 Responsabilità (degli Amministratori) verso la società, art. 2407 Responsabilità (dei Sindaci), art. 2409 Denuncia al tribunale, art. 2409 sexies Responsabilità (dei controllori e delle Società di Revisione).

La definizione, attraverso un sistema disciplinare, di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D. Lgs. 231/2001 è esercitato, su delibera del CdA, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

8.2 Sanzioni applicabili ai dipendenti

a) Provvedimento di BIASIMO SCRITTO per:

violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservazione delle procedure prescritte, omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni stabilite, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.

b) Provvedimento di MULTA NON ECCELENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE per:

violazione ripetuta delle procedure interne previste dal presente Modello o ripetuta adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.

c) Provvedimento della SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI 10 GIORNI per:

violazione delle procedure interne previste dal presente Modello e, attraverso l'adozione nell'espletamento delle attività a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, esposizione della Società a situazioni oggettive di pericolo.

d) Provvedimento del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE per:

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto, in modo univoco, al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto o comunque un rilevante danno.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esito di procedimenti penali per reati previsti dal D.lgs. 231, in quanto le regole di condotta previste dal "Modello" sono assunte da CEFLA in piena autonomia ed indipendentemente dall'accertamento in sede giurisdizionale di reati scaturenti dalla violazione del Modello.

8.3 Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, di un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei loro confronti le misure ritenute più idonee nella fattispecie, coerentemente alle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Azienda applicato.

b) Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società sarà cura dell'Organismo di Vigilanza darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente.

c) Misure nei confronti di Collaboratori Esterni e Professionisti

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori Esterni o da Professionisti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento la Società possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

PARTE SPECIALE

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale riporta, per ogni tipologia di reato rilevante per la Società, le aree di attività sensibili, secondo le modalità di classificazione adottate internamente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di indicare:

- le aree di attività e i processi di CEFLA più **specificamente a rischio** riguardo alle fattispecie dei reati inclusi nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 tratti dal Documento (riservato) di Valutazione dei Rischi, Allegato 3 del Modello;
- i principi di comportamento e di controllo che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione della commissione di tali reati.

Tra le varie fattispecie non rientrano i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di *market abuse* e i delitti di razzismo e xenofobia, in quanto dall'analisi effettuata sono risultati non concretamente realizzabili nell'ambito delle attività di CEFLA.

1. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN CEFLA

1.1 I reati societari

1.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis Codice Civile - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali delle società quotate
- Art. 2623 del Codice Civile – Falso in prospetto
- Art. 2624 del Codice Civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

Fattispecie:

- Esposizione consapevole – da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti (alla redazione dei documenti contabili societari), sindaci e liquidatori - nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico

(previste dalla legge) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale/finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis del Codice Civile – Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2637 del Codice Civile - Aggiotaggio

Fattispecie:

- Le fattispecie di reato si realizzano nel caso di restituzione anche simulata di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale o nell'ipotesi di ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve.

C) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo
- Art. 2633 del Codice Civile – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie:

- La condotta illecita si manifesta nel caso di determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.
- Impedimento mediante azioni od omissioni, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla Società di Revisione.

D) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 primo e secondo comma del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie:

- Esposizione nelle comunicazioni di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- Omissione di comunicazioni obbligatorie.

E) CORRUZIONE FRA PRIVATI

- Art. 2635 del Codice Civile – Corruzione fra privati
- Art. 2635-bis, primo comma, del Codice Civile - Istigazione alla corruzione fra privati

Fattispecie:

- Dare o promettere (anche attraverso l’istigazione) denaro o altra utilità ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità non dovuta, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Di tutti i reati sopra indicati, solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in CEFLA, fra cui:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)

1.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione e approvazione bozza di bilancio - Rapporti con l’agenzia delle entrate per adempimenti fiscali e amministrativi - Ciclo fatturazione attiva - Ciclo fatturazione passiva - Gestione finanziaria - Gestione tesoreria-cassa - Gestione contributi/finanziamenti - Erogazioni liberali e sponsorizzazioni

Area Commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI: Analisi e gestione procedure di gara private - BU FINISHING/SHOPFITTING/MEDICAL EQUIPMENT: Attività commerciale e definizione offerte con enti privati
Area Sviluppo/Prod.ne/Operations	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI: Pianificazione, gestione attività produttive, varianti e emissioni SAL - Attività di sviluppo/ricerca brevetti
Area Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI/FINISHING/SHOPFITTING/ MEDICAL EQUIPMENT/CORPORATE: Selezione ed acquisto di beni/servizi e affidamento di incarichi professionali - Gestione merce importata
Area Gestione Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione amministrativa del personale - Gestione rimborsi spese - Formazione del personale
Altri processi di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione del contenzioso - Gestione rapporti con Organi ispettivi

1.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nelle sue politiche di acquisto, CEFLA ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente.

Le Business Unit di CEFLA, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili, sottopongono periodicamente a revisione il proprio albo fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non deve essere preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi per tutte le forniture, anche per i contratti d'opera e di consulenza; devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. Gli incaricati degli acquisti non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse liberalità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali.

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.

Relazioni con i soci

CEFLA si adopera affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza, sia diffusa e consapevole e che a tutti sia riconosciuta parità d'informazione.

E' vietato qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe potuta produrre senza la suddetta azione.

Gli organi sociali

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto sociale, dai Regolamenti Statutari e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria. Gli organi sociali, i loro membri e i dipendenti incaricati, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono assumere un atteggiamento di

disponibilità e di collaborazione senza ostacolare le funzioni degli organi ispettivi e di controllo.

Gli organi amministrativi - I doveri dei singoli

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori di CEFLA che possa danneggiare l'integrità del patrimonio sociale o procurare un danno ai creditori.

Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni

CEFLA condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci e agli stakeholder in generale. Si impegna a gestire quindi il flusso dell'informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale. Assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali.

Tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi.

Fornitori e collaboratori esterni

CEFLA richiede ai propri fornitori ed ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento.

Nella scelta dei fornitori, CEFLA, pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto, oltretutto della convenienza economica, anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni devono essere regolate sempre (fatti salvi i casi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Conferimento di incarichi professionali

CEFLA adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Operazioni sul capitale sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di CEFLA, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono essere effettuate nel rispetto delle leggi, delle regole di Corporate Governance, delle procedure aziendali volte alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, a salvaguardia delle garanzie dei clienti, dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

C) e D): TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione del Collegio Sindacale o della Società di Revisione.

In ordine alla scelta della **Società di Revisione**, prevedere:

- la valutazione da parte dell'OdV delle proposte presentate dalle Società di Revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico e la formulazione al Consiglio di Amministrazione di un parere sulla proposta di affidamento dell'incarico che il Consiglio dovrà presentare all'Assemblea;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito alla Società di Revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra CEFLA e la Società di Revisione;
- l'esame delle proposte di affidamento alle Società di Revisione, o ad altri soggetti che intrattengono con esse rapporti di carattere continuativo, di incarichi diversi da quello di revisione, che dovranno essere comunque compresi fra quelli consentiti dalle norme applicabili, e l'eventuale presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Collegio Sindacale.

Gli amministratori di CEFLA devono evitare altresì le situazioni caratterizzate da un conflitto tra il loro interesse e l'interesse di CEFLA, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle

forme di legge, di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della società.

Per quanto riguarda il rapporto con **le Autorità di Vigilanza** (es. Legacoop) sono tre gli ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni periodiche richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

CEFLA assicura piena osservanza delle regole antitrust e delle autorità regolatrici del mercato e garantisce a tali autorità la disponibilità di ogni informazione richiesta nell'esercizio delle loro funzioni ispettive, collaborando attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

E): CORRUZIONE FRA PRIVATI

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stessa.

Ogni attività riguardante la disposizione di risorse deve essere autorizzata (anche se in via generale) da chi ne ha il potere, registrata documentalmente e verificabile con immediatezza. Così, ogni documento attinente alla gestione, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

È fatto divieto di procedere a pagamenti non adeguatamente supportati da documentazione giustificativa.

È fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza dell'informazione, dell'integrità del capitale, per la salvaguardia degli interessi dei soci e dei creditori e del corretto funzionamento degli organi sociali.

La Società adotta procedure contabili e amministrative idonee ad assicurare il controllo sul rispetto dei principi contabili, stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti e dei principi contabili internazionali recepiti nel nostro ordinamento.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare i loro atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolti in attività che comportano rapporti con Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private (siano esse clienti, potenziali clienti o fornitori), o con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità espresse nel presente Modello nonché i regolamenti e le prassi/procedure aziendali in vigore.

2.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione

2.2.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D.Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione ai danni dello stato e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, II comma, n. 1, 640 bis e 640 ter del Codice Penale.

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, CEFLA ritiene di adottare un criterio prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- **Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici**, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
 - Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri.
- **Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica**, quali:
 - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato **pubblico ufficiale** colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale².

Pertanto, i Destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

Altrettanta cautela deve essere osservata nei casi in cui CEFLA dovesse porre in essere attività quale concessionario di un pubblico servizio.

2.2.2 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nelle Linee Guida di ANCC COOP.

² La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

A) FATTISPECIE CORRUTTIVE

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter comma 2 del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 del Codice Penale – Pene per il corruttore
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di corruzione si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva per sé o un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetti la promessa.
- La fattispecie di reato di concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
- La corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (un magistrato, un cancelliere o altro funzionario).

B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di malversazione si configura nel caso in cui, dopo aver ottenuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano destinate.

- La fattispecie di reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si realizza nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità Europea.

C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO

- Art. 640 comma 2, n. 1 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica

Fattispecie

- La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per la Società, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).
- La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per la Società, sia alterato il funzionamento di un sistema informatico o telematico o siano manipolati i dati in esso contenuti, arrecando danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico).

Di tutte le fattispecie di reato sopra elencate solo alcune sono concretamente ipotizzabili in CEFLA, specificatamente:

- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art 321 del Codice Penale – Pene per il corruttore
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640 comma 2, n. 1 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica

2.2.3 PROCESSI A RISCHIO

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Ciclo fatturazione attiva - Ciclo fatturazione passiva - Gestione finanziaria - Gestione tesoreria-cassa - Gestione contributi/finanziamenti - Erogazioni liberali, sponsorizzazioni
Area Commerciale	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI: Analisi e gestione procedure di gara pubbliche
Area Prod.ne/Operations	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI: Pianificazione, gestione attività produttive, varianti e emissioni SAL
Area Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI/FINISHING/SHOPFITTING/ MEDICAL EQUIPMENT/CORPORATE: Selezione ed acquisto di beni/servizi e affidamento di incarichi professionali - Gestione merce importata
Area Gestione Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di selezione e assunzione del personale - Gestione amministrativa del personale - Gestione rimborsi spesa - Formazione del personale
Altri processi di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione sistemi informativi - Gestione del contenzioso - Gestione rapporti con Organi ispettivi

Mettiamo in evidenza che, oltre i processi su indicati, un accurato controllo dei processi dell'area amministrazione e degli acquisti aziendali permettono di prevenire i più frequenti casi di corruzione, limitando la disponibilità di contropartite corruttive.

2.2.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Pubblica Amministrazione

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Nel pieno rispetto di ruoli e delle rispettive funzioni, la Società intrattiene relazioni o rapporti con amministrazioni di ogni natura o livello, con organizzazioni di diritto pubblico, con concessionari di lavori pubblici e/o soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica. Tali rapporti sono improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli o strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

L'assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di competenza delle funzioni aziendali preposte e autorizzate. Essi devono orientare la loro condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione di principi della buona amministrazione e dell'imparzialità a cui è tenuta. Le persone, dipendenti o collaboratori, incaricate da CEFLA di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono indurre, promettere, richiedere, offrire o ricevere a/dai pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere, denaro o altra utilità, al fine di influenzare in modo illegittimo le decisioni dei suddetti in modo tale da far conseguire a CEFLA un illecito o indebito vantaggio o interesse.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. E' peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), CEFLA possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità di CEFLA, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere intraprese solamente dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate/delegate, nel dovuto rispetto delle leggi e nell'osservanza dei protocolli interni.

Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione

Al fine di una corretta informativa con la Pubblica Amministrazione, CEFLA si impegna a:

- operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni di CEFLA in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

Contributi dalla Pubblica Amministrazione

CEFLA vieta e condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o mutuo agevolato per mezzo di dichiarazioni e/o documenti a tale

scopo falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o a seguito comunque di artifici o raggiri, realizzati anche per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

E' vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea.

Contributi a organizzazioni, fondazioni, partiti e altre associazioni

L'eventuale finanziamento da parte di CEFLA a organizzazioni (non profit, sindacali, etc....), fondazioni, comitati, partiti e candidati politici o ad altre associazioni, deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

La corresponsione di detti finanziamenti deve essere comunque espressamente autorizzata da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti all'interno di CEFLA.

CEFLA può aderire alle richieste di contributi, nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni, destinati ad iniziative di valore culturale, benefico, sociale e umanitario.

Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.1 I reati transnazionali

3.3.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella legge comunitaria del 25 gennaio 2006, n. 29 e nella Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata". Quest'ultimo ha ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati, di seguito elencati:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 291-quater Dpr. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizione contro le immigrazioni clandestine

- Art. 377-bis del Codice Penale – Intralcio alla giustizia: induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 del Codice Penale – Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale

Trattasi di reati volti a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata a livello transnazionale ed, in ogni caso, concretamente ipotizzabili solo per alcune fattispecie di quelle sopra elencate, ossia:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso

se si riflette sul ruolo strumentale al compimento di tali reati che riveste il sistema economico di CEFLA.

Fattispecie:

- Individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori legati ad organizzazioni criminali transnazionali, anche di tipo mafioso.
- Tale fattispecie si sostanzia nel perfezionamento di rapporti associativi, ad es. anche attraverso la costituzione di società fittizie, con organizzazioni criminali transnazionali finalizzato all'associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso.

3.3.2 PROCESSI A RISCHIO

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI/FINISHING/SHOPFITTING/ MEDICAL EQUIPMENT/CORPORATE: Selezione ed acquisto di beni/servizi e affidamento di incarichi professionali - Gestione merce importata

3.3.3 PRINCIPI DI COMPORAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscono nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l'approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero sarà vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni criminali e/o di tipo mafioso.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei delitti con finalità associativa.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema economico di CEFLA a vantaggio della criminalità organizzata a livello transnazionale, e quindi la commissione di reati di criminalità organizzata. Il rischio maggiore per questa fattispecie di reato è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale CEFLA intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità. In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

4.1 I reati di falsità in monete e in strumenti e segni di riconoscimento

4.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (quest'ultima tipologia di reati è stata inserita dall'art. 7 della Legge 23 luglio 99/2009 con l'obiettivo di tutelare la proprietà industriale), previsti nell'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

- Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art 454 del Codice Penale - Alterazione di monete.
- Art. 455 del Codice Penale – Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 del Codice Penale - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

- Art. 460 del Codice Penale - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 del Codice Penale - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 del Codice Penale - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi.
- Art. 474 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Trattasi di reati dei quali solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in CEFLA e la cui commissione è facilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società. Tale fattispecie è riferibile a quelle imprese dedite alla produzione di prodotti contraffatti, spesso con rapporti collaterali rispetto ai gruppi criminali organizzati, ossia i seguenti:

- Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
- Art. 474 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fattispecie:

- Contraffazione o alterazione di brevetti/marchi o altri segni distintivi altrui (es. layout, packaging, ecc.) nell'ambito dello sviluppo delle proprie linee di prodotto.
- Utilizzo nel processo produttivo di componenti contraffatti o di brevetti già registrati

4.1.2 PROCESSI A RISCHIO

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area prod.ne/Operations	<ul style="list-style-type: none"> - BU FINISHING/SHOPFITTING/ MEDICAL EQUIPMENT: Attività di sviluppo e produzione - Attività di sviluppo/ricerca brevetti
Area Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - BU FINISHING/SHOPFITTING/MEDICAL EQUIPMENT: Selezione e acquisto di beni/servizi e affidamento di incarichi professionali - Gestione merce importata

4.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di CEFLA devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.

Inoltre gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero introdurre nello stato e/o commercializzare, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi – nazionali o esteri – contraffatti o alterati, oppure prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati volti a commercializzare prodotti con marchi e segni falsi o usurpativi. CEFLA adotta criteri per gli ordinativi di beni ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

5.1 I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

5.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati all'**art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001**.

A) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo

Fattispecie

- La fattispecie di reato di omicidio colposo si ipotizza nel caso si cagioni per colpa la morte di una persona; è prevista un'aggravante se l'evento è provocato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali aggravate

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di lesioni personali colpose si realizza nel caso in cui si cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale; se la lesione è grave o gravissima e l'evento è cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro le pene previste sono ulteriormente aggravate.

5.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">- Gestione salute e sicurezza sul lavoro (parte generale e cantieri)

5.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di CEFLA, onde evitare di incorrere nei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto, devono:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e protezione;
- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

In particolare sono definiti i seguenti principi generali:

- La Società riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.
- Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
- La Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e criteri:
 - a. evitare i rischi;
 - b. valutare i rischi che non possono essere evitati;

- c. combattere i rischi alla fonte;
 - d. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - e. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g. programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - i. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
- Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
 - La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.
 - La Società provvede a conferire procura speciale ai responsabili di funzione coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica amministrazione.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di CEFLA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

6.1 I reati in tema di riciclaggio

6.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Il legislatore inoltre nel 2014 ha proceduto a modificare l'articolo 25 octies del D.Lgs. 231/2001, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto della

responsabilità amministrativa “da reato” degli enti. L’elenco dei reati completo (tutti concretamente ipotizzabili in CEFLA) è il seguente:

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di ricettazione si realizza mediante acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure, in alternativa, con l’intromissione di un soggetto nel far sì che i beni rinvenuti da reato vengano da altri acquistati, ricevuti od occultati.
- La fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante la sostituzione o il trasferimento di beni, denaro o altre utilità rinvenuti da delitto non colposo, ovvero il compimento di operazioni, in relazione ai beni, al denaro, alle altre utilità, tali da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
- La fattispecie di reato relativa all’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si differenzia dal reato di riciclaggio poiché, mentre quest’ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo all’identificazione della provenienza illecita, la figura in esame punisce l’impiego in attività economiche o finanziarie delle stesse.
- La fattispecie di reato di autoriciclaggio si realizza mediante l’impiego in attività economiche o finanziarie di proventi illeciti, realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso il reato dal quale quei proventi derivano, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.1.2 Processi a rischio

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione finanziaria - Gestione tesoreria-cassa
Area Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI/ FINISHING/ SHOPFITTING /MEDICAL EQUIPMENT /CORPORATE: Selezione ed acquisto di beni/servizi e affidamento di incarichi professionali - Gestione merce importata

6.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di CEFLA devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la movimentazione e la spendita di denaro.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario di CEFLA a scopo di riciclaggio.

La conoscenza dei soci, dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario di CEFLA a scopo di riciclaggio.

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza dei fornitori e partner commerciali, nella consapevolezza che la conoscenza di questi ultimi è condizione essenziale per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di ricettazione/riciclaggio;
- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo. In particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e le indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette;
- prestare particolare attenzione in relazione alle operazioni di edificazione/costruzione con imprese appaltatrici non sufficientemente conosciute, con riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro tra l'impresa fornitrice ed i propri dipendenti.

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente al riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a se o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

La Società, allo scopo di garantire un mercato ispirato ai principi della legalità e della leale concorrenza, condanna qualunque comportamento volto ad impiegare in proprie attività

economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

La Società, al tal fine, vigila affinché tutti coloro che operano nelle aree giudicate a rischio reato rispettino le leggi, i regolamenti e le procedure di comportamento stabiliti in materia di gestione delle risorse finanziarie, azionarie e immobiliari, volti ad impedire ogni possibile utilizzazione economica di proventi delittuosi.

Per quanto riguarda il delitto di autoriciclaggio la Società ritiene di doversi adeguare alle indicazioni di **Confindustria (circolare del 12 giugno 2015)**, secondo cui i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (ex art. 25octies) dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio.

Se il reato da cui derivano i proventi oggetto dell'ipotetica condotta di autoriciclaggio consiste in un reato-presupposto della responsabilità dell'ente oggetto di una della Parti Speciali del presente Modello, quest'ultimo prevede presidi di controllo ad hoc, non necessitando di una ulteriore specifica integrazione.

Secondo la circolare, qualora il delitto-base dell'autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposto elencati nel Decreto, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto (art. 6, comma 2) applica ai Modelli stessi laddove prevede che essi siano redatti sulla base di aree di rischio riferite ai soli reati-presupposto, senza menzionare ulteriori reati ad essi ricollegabili in astratto.

7.1 I reati informatici

7.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 491-bis del Codice Penale – Documenti informatici
- Art. 615-ter del Codice Penale – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater del Codice Penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici
- Art. 615-quinquies del Codice Penale – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
- Art. 617-quater del Codice Penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies del Codice Penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

- Art. 635-bis del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter del Codice Penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater del Codice Penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies del Codice Penale– Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 640-quinquies del Codice Penale - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Trattasi di reati tutti concretamente ipotizzabili in CEFLA.

Fattispecie:

- La fattispecie di reato si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso d'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- La fattispecie di reato si realizza mediante il procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui si distruggano, deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

7.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processi sensibili</u>
Altri processi di supporto	- Gestione Sistemi Informativi

7.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Sono previste precise regole di comportamento per l'utilizzo del Sistema Informatico in particolare agli utilizzatori è fatto divieto di:

- utilizzare il Sistema Informatico per attività illegali o che possono procurare danno alla Società, ai suoi collaboratori, fornitori, clienti e a terzi, compreso lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare comunicazioni informatiche di terzi;
- utilizzare il Sistema Informativo per diffondere programmi (virus, catene di S. Antonio, etc.) che possono danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- utilizzare, comunicare o divulgare le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati, senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

E' previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione della Direzione Servizi Informatici;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a

conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine.

È fatto obbligo agli amministratori dei sistemi informativi, di:

- accertarsi che i profili assegnati ai singoli utenti siano conformi alle funzioni svolte ed adeguati ai poteri loro assegnati;
- identificare appropriate disposizioni organizzative atte a stabilire in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame;
- identificare procedure adeguate alla salvaguardia dei dati e delle informazioni aziendali, consentendone l'invio all'esterno solo per finalità aziendali di natura lecita;
- garantire l'esistenza di cautele adeguate a consentire un'utilizzazione dei sistemi informatici ai soli fini aziendali.

Lo svolgimento delle attività della Società comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e le attività di CEFLA. Tali informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o mansioni appartengono alla Società e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili.

8.1 I reati di criminalità organizzata

8.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati introdotti dall'art. 59 della Legge 94/2009 (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001).

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata nei reati presupposto previsti dal Decreto non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art.10 della Legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.).

Trattasi dei seguenti reati:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso

- Art. 630 del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407 comma 2, lettera a), n° 5 del Codice di Procedura Penale – Illegale fabbricazione e detenzione di armi

Si tratta di reati già in parte recepiti dai reati transazionali ed, in ogni caso, solo per alcune fattispecie sotto elencate, ipotizzabili in CEFLA se si riflette sul contesto economico in cui opera la Società.

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso

Fattispecie:

- Commissione di reati da parte di più persone (almeno tre) nell’ambito di una struttura societaria, in modo stabile e con reciproca collaborazione.
- Individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori legati ad organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso.
- Tale fattispecie si sostanzia nel perfezionamento di rapporti associativi, ad es. anche attraverso la costituzione di società fittizie, con organizzazioni criminali nazionali finalizzato all’associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso.

8.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Area di attività	Processo
Area Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI/FINISHING/SHOPFITTING/ MEDICAL EQUIPMENT/CORPORATE: Selezione ed acquisto di beni/servizi e affidamento di incarichi professionali - Gestione merce importata
Area Gestione Ambientale	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione aspetti ambientali

8.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché,

allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscano nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l'approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero sarà vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei delitti con finalità di associativa.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di criminalità organizzata. Il rischio maggiore per questa fattispecie di reato è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale CEFLA intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Nella scelta dei fornitori e partner, la Società tiene quindi conto, oltre che della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi. Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

9.1 I reati contro l'industria e il commercio

9.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati "Delitti contro l'industria e il commercio" introdotti dall'art. 15, comma 7, della Legge 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (art. 25 bis 1. del D.Lgs. 231/2001)

Tale fattispecie comprende le categorie sottoelencate:

- Art. 513 del Codice Penale – Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis del Codice Penale – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 del Codice Penale – Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 del Codice Penale – Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 del Codice Penale – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 del Codice Penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter del Codice Penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

- Art. 517-quater del Codice Penale – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari

I reati di cui agli artt. 515, 517 e 517-ter del Codice Penale sono concretamente ipotizzabili all'interno di CEFLA, data l'attività di commercializzazione e distribuzione di merci/prodotti condotta dalla Società stessa e la diffusione del fenomeno di imitazioni, contraffazioni ed adulterazioni dei prodotti.

Fattispecie:

- Sviluppo di prodotti con relativa usurpazione di titoli di proprietà industriale.
- Vendita di prodotti che per origine, provenienza, qualità o quantità differiscono da quelli effettivamente consegnati o promessi all'acquirente.

9.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

Area di attività	Processo
Area prod.ne/Operations	<ul style="list-style-type: none"> - BU FINISHING/SHOPFITTING/ MEDICAL EQUIPMENT: Attività di sviluppo e produzione - Attività di sviluppo/ricerca brevetti
Area Acquisti	<ul style="list-style-type: none"> - BU IMPIANTI/FINISHING/SHOPFITTING/ MEDICAL EQUIPMENT/CORPORATE: Selezione ed acquisto di beni/servizi e affidamento di incarichi professionali - Gestione merce importata

9.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero: commercializzare prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; contraffare o alterare marchi/brevetti e/o segni distintivi altrui; consegnare all'acquirente una cosa mobile per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita; vendere sostanze alimentari non genuine come genuine o con indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari contraffatti; vendere prodotti industriali con segni mendaci;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati contro l'industria e il commercio. CEFLA adotta criteri per gli ordinativi di beni ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a. il processo di selezione ed accreditamento dei fornitori deve prevedere il rilascio da parte di questi ultimi di idonea attestazione sul rispetto della normativa di settore in relazione alla originalità del prodotto nonché il monitoraggio e la valutazione periodici del fornitore ai fini del mantenimento della qualifica anche attraverso programmazione di verifiche ispettive e analisi dell'affidabilità delle prestazioni e delle caratteristiche del prodotto;
- b. gli accordi commerciali con terzi fornitori devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso;
- c. le condizioni di cui alla lettera precedente devono contemplare in ogni caso l'espressa attestazione da parte del terzo fornitore della piena originalità del prodotto fornito e la previsione, in caso inadempimento a detta garanzia, di clausola risolutiva espressa dell'accordo commerciale con diritto di CEFLA al risarcimento del danno e con assunzione da parte del fornitore dell'obbligo di manlevare CEFLA da ogni richiesta a qualunque titolo/in qualunque sede formulata nei suoi confronti in relazione alla non genuinità/originalità del prodotto fornito;
- d. la stipula di accordi commerciali aventi ad oggetto prodotti contraddistinti da marchio/brevetto/disegno/modello e/o altro segno distintivo deve essere preceduta in ogni caso da un controllo, da effettuarsi secondo le modalità operative ritenute più opportune, sulla libera disponibilità del marchio/segno in questione nonché dei brevetti, disegni o modelli utilizzati ai fini della realizzazione del prodotto oggetto dell'accordo commerciale; le condizioni dell'accordo commerciale devono contemplare in ogni caso l'espressa attestazione da parte del terzo fornitore della piena originalità del marchio/brevetto/disegno/modello e/o altro segno distintivo relativo al prodotto fornito e la previsione in caso di inadempimento a detta garanzia, di clausola risolutiva espressa dell'accordo commerciale con diritto di CEFLA al risarcimento del danno e con assunzione da parte del fornitore dell'obbligo di manlevare CEFLA da ogni richiesta a qualunque titolo/in qualunque sede formulata nei suoi confronti in relazione alla non genuinità/originalità del prodotto fornito;
- e. deve essere acquisita apposita dichiarazione del fornitore circa l'esaurimento comunitario del marchio nonché l'impegno ad esibire la relativa documentazione in caso di richiesta motivata da parte di CEFLA;
- f. le fasi di sviluppo/ideazione di un determinato marchio/segno distintivo devono prevedere il coinvolgimento di più soggetti;
- g. deve essere garantito un controllo sulla libera disponibilità del marchio/segno ideato mediante interrogazione delle principali banche dati pubbliche sulla titolarità dei marchi;
- h. deve essere garantita la pronta registrazione del marchio dopo la sua creazione.

10.1 I reati di violazione del diritto d'autore

10.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella Legge 99/2009 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", attraverso cui il legislatore intende prevenire e reprimere ogni illecita utilizzazione economica delle opere letterarie e artistiche (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001).

Trattasi di reati realmente ipotizzabili, data l'attività di commercializzazione e distribuzione di merci protette dal diritto d'autore svolta da CEFLA:

- Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della Legge 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 – bis della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171- ter della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 - septies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 - octies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Fattispecie:

- Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza
- Acquisto e vendita di prodotti non contrassegnati da marchio SIAE o che violino i diritti d'autore relativi

10.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Altri processi di supporto	- Gestione sistemi informativi

10.1.3 PRINCIPI DI COMPORAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a:

- rispettare la normativa in tema di diritto d'autore e a prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere letterarie e artistiche operata tramite l'usurpazione della paternità o la lesione dell'integrità delle opere;
- non utilizzare illecitamente le opere dell'ingegno tutelate dalle leggi sul diritto d'autore che si sostanzia, in particolare, nell'indebito sfruttamento economico di opere fonovideografiche, audiovisive, librerie e informatiche, mediante la loro abusiva esecuzione, diffusione e commercializzazione (vendita o noleggio).

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di violazione del diritto d'autore.

11.1 I reati di intralcio alla giustizia

11.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reati introdotti dall'art. 4 della Legge 116/2009 (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001).

- Art. 377 bis Codice Penale - Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni.

Fattispecie:

- Tale fattispecie si sostanzia nelle pressioni o minacce o promesse di utilità del diretto superiore al dipendente coinvolto in un procedimento penale al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci che potrebbero danneggiare la Società.

11.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Altri processi di supporto	- Gestione contenzioso legale

11.1.3 PRINCIPI DI COMPORAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a) divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
- b) prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- c) i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- d) tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e/o l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

12.1 I reati ambientali

12.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'art 25-undecies è stato successivamente integrato dalla legge 68/2015 che ha integrato nuovi reati ambientali; tale Legge ha modificato il Codice Penale introducendo il Titolo VI-bis del Libro II, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente". Tale corpo normativo si ricollega alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell'ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell'articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l'ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013 - causa C-176/03, Commissione c/Consiglio - pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha statuito che

la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea.

Questa tipologia di reati comprende:

- Art. 727 bis del Codice Penale – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733 bis del Codice Penale – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Art. 137 del D. Lgs. 152/2006 – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali
- Art. 256 del D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- Art. 257 del D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 152/2006 – Falsità nei certificati di analisi rifiuti
- Art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 del D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 – Inquinamento atmosferico
- Legge 150/1992 (Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione) – Traffico non autorizzato di esemplari
- Art. 3, comma 6, della Legge 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
- Art. 8, comma 1 e 2, del D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) – Inquinamento doloso
- Art. 9, comma 1 e 2, del D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) – Inquinamento colposo
- Art 452-bis del Codice Penale - Inquinamento ambientale
- Art 452-quater del Codice Penale - Disastro ambientale
- Art 452- quinquies del Codice Penale – Delitti colposi contro l'ambiente
- Art 452-sexies del Codice Penale - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

- Art 452-octies Codice Penale – Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali)

Dei reati sopra definiti, solamente i seguenti sono concretamente ipotizzabili in CEFLA:

- Art. 137 del D. Lgs 152/2006 - Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali
- Art. 256 del D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- Art. 257 del D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti
- Art. 258, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 152/2006 – Violazione egli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e falsificazione nei certificati di analisi rifiuti
- Art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 del D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 279 del D. Lgs. 152/2006 – Inquinamento atmosferico
- Art 452-bis del Codice Penale - Inquinamento ambientale
- Art 452-octies del Codice Penale – Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali)

Fattispecie:

- Scarico senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A allegato 5 parte terza del D. Lgs. 152/2006
- Scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A allegato 5 parte terza del D. Lgs. 256/2006 in violazione delle prescrizioni autorizzatorie o di altre prescrizioni dall'Autorità competente
- In relazione alla attività di gestione rifiuti non autorizzata:
 - o Conferimento di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi ad un operatore privo di relativa autorizzazione al trasporto/ smaltimento
 - o Attività illecite poste in essere sui rifiuti da parte del soggetto che li trasporta e/o del soggetto che li riceve
- In relazione alla caratterizzazione rifiuti e gestione dei rapporti con i laboratori di analisi:
 - o Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti

- Uso di un certificato falso durante il trasporto
- Oltre quanto indicato in relazione ai singoli reati, è opportuno considerare anche la violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta di registri e formulari in quanto tali illeciti possono essere prodromici rispetto ad altri reati ambientali formalmente inseriti nell'ambito 231:
 - Mancata tenuta e conservazione del registro di carico e scarico
 - Mancata tenuta e conservazione del formulario
 - Mancato invio della dichiarazione Sistri
- In relazione all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti:
 - Gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti per conseguire un ingiusto profitto
- In relazione al traffico illecito di rifiuti:
 - Esportazione di rifiuti non conforme alle norme di cui al Regolamento UE 1013/2006
- Omessa immediata comunicazione di cui all'art. 242, comma 1, D. Lgs. 152/2006, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito
- Violazioni degli obblighi relativi alle emissioni in atmosfera che determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente o relative prescrizioni imposte dall'Autorità
- Inquinamento ambientale come conseguenza della mancata o insufficiente gestione/ applicazione dei controlli previsti relativamente agli aspetti ambientali sopra riportati
- Circostanze aggravanti ambientali: costituzione o partecipazione ad associazione per delinquere/associazione mafiosa per il compimento delle condotte illecite sopra indicate.

Al pari di quanto avvenuto con i reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, sono state inserite nel D.Lgs. 231/01 fattispecie delittuose punibili anche a titolo di colpa.

Anche questi reati, dunque (fatta eccezione per la previsione dell'art. 260 del D. Lgs. 152/2006), sono puniti in assenza della prova del dolo in quanto le fattispecie hanno principalmente carattere contravvenzionale: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia ovvero sia posta in essere in violazione di prescrizioni normative o regolamentari.

12.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Ambientale	- Gestione aspetti ambientali

12.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti punti:

- a) osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b) identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto controllo, anche alla luce delle *best practice* ricavabili dai sistemi di gestione ambientale, e monitorarne l'aggiornamento;
- c) osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico – scarico rifiuti;
- d) partecipare a eventuali corsi organizzati dalla Società in materia ambientale e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- e) i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali;
- f) prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- g) non abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e non immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, limitando così possibili situazioni di inquinamento ambientale;
- h) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

I rifiuti prodotti in un ambiente ad uso ufficio sono classificabili come urbani e assimilati. Corre l'obbligo, in base alla normativa vigente a livello nazionale (D.Lgs. 152/06) e locale (circolari specifiche Regionali) di effettuare la raccolta differenziata di alcune tipologie che variano da Comune a Comune. Tra le principali: carta/cartone, vetro, lattine, plastica, toner, neon e componenti elettrici, pile esauste, farmaci scaduti, etc...

Tutti i Soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati informati

dell'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Società si impegna a contribuire fattivamente alla tutela dell'ambiente e, in particolare, a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- perseguire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei dipendenti che gestiscono processi ambientali, anche attraverso specifiche attività formative;
- prevedere specifiche attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- provvedere all'acquisizione, mantenimento, aggiornamento e rinnovo di documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale delle attività operative; la tracciabilità della documentazione per la verificabilità ex post;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, del sottosuolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi/stabilimenti e favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;
- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza e l'affidabilità dei fornitori è condizione essenziale per prevenire i reati ambientali.

Le funzioni operanti nei processi a contatto con soggetti esterni garantiscono il controllo del corretto operato del soggetto esterno e la massima diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati, segnalando eventuali anomalie rilevate alle funzioni preposte.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di CEFLA per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

13.1 I reati di impiego di lavoratori irregolari

13.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati per l'impiego di lavoratori irregolari, secondo la fattispecie contemplata dall'art. 2 del D.Lgs. del 16 Luglio 2012, n. 109, che aggrava le sanzioni e i provvedimenti, già previsti nel D.Lgs 286/1998 art. 22 comma 12-bis, nei

confronti del datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno sia irregolare, limitante ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

- Art. 22 comma 12-bis del D.Lgs 286/1998– Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare

Fattispecie:

- La fattispecie di reato relativa all’impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili all’interno di CEFLA, nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

13.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

Area di attività	Processo
Area Gestione Personale	<ul style="list-style-type: none"> - Procedure di selezione e assunzione del personale - Gestione amministrativa del personale

13.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare:

- le disposizioni di legge in materia di ambiente disciplinate dal Testo Unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998);
- le norme di comportamento, i valori ed i principi propri della Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E’ fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi ai seguenti punti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di assunzione del personale;
- sottoporre ad un’attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei

possibili candidati, e alla successiva gestione/monitoraggio dello stesso, in termini di rinnovo del documento.

14.1 I delitti contro la personalità individuale

14.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati relativi all'art. 25-quater 1 del D.Lgs. 231/2001 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 5 L. 11 agosto 2003, n. 228). Nell'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p., recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo».

Tale fattispecie di reato comprende i seguenti:

- Art. 600 del Codice Penale – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 601 del Codice Penale – Tratta di persone
- Art. 602 del Codice Penale – Acquisto o alienazione di schiavi
- Art. 600-bis del Codice Penale – Prostituzione minorile
- Art. 600-ter del Codice Penale – Pornografia minorile
- Art. 600-quater del Codice Penale – Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600-quater.1. del Codice Penale - Pornografia virtuale
- Art. 600-quinquies del Codice Penale – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 583 bis e ter del Codice Penale – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Art. 609-undecies del Codice Penale – Adescamento di minorenni
- Art. 603-bis del Codice Penale – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Dell'elenco sopra citato, si ritiene concretamente ipotizzabile all'interno di CEFLA il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Art. 603-bis c.p. - (in particolare nella Business Unit Impianti).

Fattispecie:

- Reclutamento di manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chiunque utilizza la manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

14.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di CEFLA più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

Area di attività	Processo
Area Sviluppo/ Produzione	- BU IMPIANTI: Pianificazione, gestione attività produttive, varianti ed emissioni SAL
Area Gestione Personale	- Procedure di selezione e assunzione del personale

14.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi ai seguenti punti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di assunzione del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di contrattualistica del lavoro e disposizioni ad esse collegate sulla base della Contrattazione Nazionale Collettiva

Nel contratto di lavoro le parti dichiarano e definiscono gli accordi presi specificando diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore. Ulteriore elemento del contratto è un insieme di norme che disciplinano il lavoro e tutelano il lavoratore sotto il profilo economico, fisico e morale, garantendole la dignità e la salute.

Tali norme sono esplicitate nella Costituzione, agli artt. dal 35 al 39. L'articolo 35 afferma che "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.... regola e tutela i diritti del lavoro all'estero".

Nell'articolo seguente (art.36) viene affermato il principio della giusta retribuzione. Tale principio esclude che si possa ricorrere a qualsiasi forma di sfruttamento economico dei lavoratori e la particolare tutela del lavoro si esplica nella previsione costituzionale dei

requisiti della proporzionalità e della sufficienza e, pertanto, nel fissare i criteri per valutare in concreto l'adeguatezza dello scambio tra la prestazione lavorativa e la retribuzione.

L'articolo 37 della Costituzione tutela e protegge il lavoro delle donne e dei minori (che abbiano compiuto 15 anni) e riconosce parità di lavoro e di retribuzione per uomini e donne. All'articolo 38 sono stabilite le norme per la previdenza e assistenza e per le assicurazioni obbligatorie, mentre all'articolo 39 è affermato il diritto della libertà dell'organizzazione e dell'attività sindacale.

Oltre alla Costituzione, in forma integrativa, è stato emanato con la legge 300 lo Statuto dei Lavoratori, entrato in vigore il 20 marzo 1970. Lo Statuto ha lo scopo di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali garantendo un corretto rapporto tra questi e la direzione aziendale, oltre a sancire la libertà di opinione del lavoratore.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a monitorare (e intervenire se necessario) i seguenti indici rivelatori dello sfruttamento:

- la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La Business Unit Impianti ha efficacemente adottato un Sistema di gestione SA8000, certificato da Ente terzo, ai fini di promuovere la salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, anche in ottica di integrazione con la OHSAS 18001 (certificazione già in possesso della B.U. Impianti); garantire la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; contrastare il lavoro minorile, il lavoro forzato, le discriminazioni e le pratiche disciplinari non previste dallo statuto dei lavoratori; far rispettare i tempi e l'orario di lavoro e i criteri retributivi.

Lo standard SA8000 richiede inoltre tutta una serie di attività, da parte dell'azienda, ai fini della valutazione e selezione dei fornitori/appaltatori sulla base della loro capacità a rispondere alla norma stessa.

15.1 I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

15.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

I reati in oggetto sono previsti da:

- Codice Penale e Leggi Speciali per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, New York, 9 dicembre 1999
- Art. 270-bis del Codice Penale – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
- Art. 280 del Codice Penale – Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 289-bis del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Trattasi di reati, fra tutte le fattispecie sopra elencate, concretamente ipotizzabili in CEFLA solo ed esclusivamente per il delitto di associazione con finalità di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico (art 270-bis del Codice Penale), se si riflette sul ruolo strumentale al compimento di tali reati che può rivestire il sistema economico della Cooperativa.

Fattispecie:

- Antecedentemente al processo di importazione di merce, individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori che possono essere collegati ad organizzazioni criminali coinvolte in attività terroristiche e/o di eversione dell'ordine democratico.

15.1.2 PROCESSI A RISCHIO

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Acquisti	- Gestione merce importata

15.1.3 PRINCIPI DI COMPORAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

CEFLA profonde il massimo sforzo per il rafforzamento della cultura della legalità, collaborando fattivamente con le Autorità preposte per la lotta contro la commissione dei reati di associazionismo con finalità terroristiche e di eversione dell'ordine democratico.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza dei propri fornitori/partner, nella consapevolezza che la conoscenza degli stessi è condizione essenziale per prevenire l'instaurazione di rapporti con soggetti legati ad organizzazioni dedite ad attività terroristiche/eversive, nonché al fine di valutare e segnalare le operazioni sospette;
- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo.

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente al finanziamento del terrorismo ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a se o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

ALLEGATO 1

CEFLA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Elenco dei reati e sanzioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001

[*omissis*]

ALLEGATO 2

CEFLA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Decreto Legislativo 231/2001

[*omissis*]

ALLEGATO 3

CEFLA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Documento di valutazione dei rischi

[*omissis*]

ALLEGATO 4

CEFLA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Matrice processi reati

[*omissis*]